

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: approvazione del Regolamento concernente "Disciplina dell'elezione di un cittadino extracomunitario per la partecipazione al Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 36, comma 4, dello Statuto".(allegata delib. di G.C. n. 27 del 19.01.2012)

L'anno duemiladodici il giorno 25 del mese di luglio nella casa Comunale precisamente nella sala delle sue adunanze in Via Verdi n.35 - V° piano, si è riunito il Consiglio Comunale in grado di **PRIMA** convocazione ed in seduta **PUBBLICA**

Premesso che a ciascun consigliere, ai sensi dell'art. 125 del T.U. 1915, modificato dall'art. 61 R.D. 30 dicembre 1923 n. 2839, è stato notificato l'avviso di convocazione pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, si dà atto che dei sottoelencati Consiglieri in carica e presenti alla votazione dell'atto, risultano assenti quelli per i quali tale circostanza è timbrata a fianco di ciascun nominativo.

SINDACO

de **MAGISTRIS LUIGI**

1) ADDIO GENNARO	P	25) LETTIERI GIOVANNI	Assente
2) ATTANASIO CARMINE	P	26) LORENZI MARIA	P
3) BEATRICE AMALIA	P	27) LUONGO ANTONIO	P
4) BORRIELLO ANTONIO	P	28) MADONNA SALVATORE	P
5) BORRIELLO CIRO	Assente	29) MANSUETO MARCO	Assente
6) CAIAZZO TERESA	P	30) MAURINO ARNALDO	P
7) CAPASSO ELPIDIO	P	31) MOLISSO SIMONA	P
8) CASTIELLO GENNARO	P	32) MORETTO VINCENZO	P
9) COCCIA ELENA	P	33) MOXEDANO FRANCESCO	P
10) CROCETTA ANTONIO	P	34) MUNDO GABRIELE	P
11) ESPOSITO ANIELLO	P	35) NONNO MARCO	P
12) ESPOSITO GENNARO	P	36) PACE SALVATORE	P
13) ESPOSITO LUIGI	P	37) PALMIERI DOMENICO	Assente
14) FELLICO ANTONIO	P	38) PASQUINO RAIMONDO	P
15) FIOLA CIRO	P	39) RINALDI PIETRO	P
16) FORMISANO GIOVANNI	P	40) RUSSO MARCO	Assente
17) FREZZA FULVIO	P	41) SANTORO ANDREA	P
18) FUCITO ALESSANDRO	P	42) SCHIANO CARMINE	P
19) GALLOTTO VINCENZO	P	43) SGAMBATI CARMINE	P
20) GRIMALDI AMODIO	P	44) TRONCONE GAETANO	Assente
21) GUANGI SALVATORE	P	45) VARRIALE VINCENZO	P
22) IANNELLO CARLO	Assente	46) VASQUEZ VITTORIO	P
23) LANZOTTI STANISLAO	P	47) VERNETTI FRANCESCO	P
24) LEBRO DAVID	Assente	48) ZIMBALDI LUIGI	P



Presiede la riunione il Presidente Prof. Raimondo Pasquino

Il grado di prima convocazione ed in prosieguo di seduta

Partecipa alla seduta il Vicesegretario Generale Dr. Vincenzo Mossetti

Il Presidente pone all'esame dell'Aula la proposta di G.C. n.27 del 19.01.2012 avente ad oggetto "approvazione del Regolamento concernente "Disciplina dell'elezione di un cittadino extracomunitario per la partecipazione al Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 36, comma 4, dello Statuto"

Il Presidente fa presente che l'atto è stato trasmesso alle commissioni Diritti e Sicurezza, Beni Comuni, Politiche Sociali e dell'immigrazione e Trasparenza ed a tutte le Municipalità.

Fa presente altresì che le commissioni Diritti e Sicurezza, Beni Comuni e Politiche Sociali e dell'immigrazione ne hanno rimandato l'espressione del parere in sede di Consiglio e che le Municipalità VI[^], IX[^] e X[^] hanno espresso parere favorevole.

Si allontana dall'aula il consigliere Mansueto.(presenti 41)

Il Presidente cede, poi, la parola all'Assessore Lucarelli per l'illustrazione dell'atto.

L'Assessore Lucarelli ricorda che l'atto deliberativo dà attuazione ad una previsione già contenuta nello Statuto comunale ma mai attuata, che mira a rendere concreto il principio di democrazia rappresentativa.

Il consigliere Grimaldi esternava orgoglio per la proposta in esame precisando che l'allargamento della partecipazione di voto sia un segno di civiltà.

Il consigliere Esposito G. si dichiara entusiasta per il tema in discussione ed evidenzia l'importanza di creare nuove forme di partecipazione democratica nella considerazione del carattere multietnico della comunità cittadina.

Pertanto il Consiglio

premesse che:

- l'Amministrazione cittadina, secondo le linee programmatiche espresse dal Sindaco al suo insediamento, è impegnata a "creare le condizioni per costruire e formare nuovi metodi di partecipazione democratica [...]";
- tale impegno è stato, tra l'altro, ribadito con la deliberazione di Giunta Comunale 7 luglio 2011, n. 795, *Attuazione e rafforzamento degli istituti di partecipazione democratica - Indirizzi per la predisposizione di modifiche statutarie e di norme regolamentari*;

considerato che:

- il concetto di cittadinanza che si sta affermando nelle più recenti esperienze, nazionali e internazionali, di partecipazione democratica include anche coloro che, a vario titolo, sono radicati sul territorio e - come recita il secondo comma dell'articolo 4 della Costituzione - concorrono "al progresso materiale e spirituale della società";
- Napoli - come ancora illustrato nelle linee programmatiche del Sindaco - è una città "multiethnica" ed "aperta", in cui sarà applicato "nella sua assoluta profondità l'art. 3 della Costituzione" quanto al riconoscimento e alla promozione della dignità e uguaglianza di tutti i suoi membri, "senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali";
- il secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione individua nella promozione della partecipazione in campo politico, economico e sociale un fine generale dell'ordinamento della Repubblica in stretta correlazione con lo sviluppo della persona umana;
- l'articolo 8 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ("Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"), prevede, tra l'altro, al comma 5, che "lo statuto, ispirandosi ai principi di cui alla legge 8 marzo 1994, n. 203, e al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti";
- l'articolo 7, comma 4, lettera d), della legge 6 marzo 1998, n. 40 ("Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero") in cui è confluito il Decreto legislativo 2 luglio 1998, n. 286 ("Testo Unico sull'immigrazione"), dispone che il cittadino titolare di carta di soggiorno può partecipare alla vita pubblica locale, esercitando anche l'elettorato attivo quando previsto

dall'ordinamento;

- in armonia con tali indirizzi e con la finalità di realizzare la piena integrazione sociale, lo Statuto del Comune di Napoli, all'articolo 36, comma 4, prevede "Al fine di realizzare la piena integrazione sociale, alle sedute del Consiglio Comunale partecipa, con solo diritto di parola, un cittadino extracomunitario eletto secondo le modalità fissate da apposito regolamento";
- tuttavia, tale previsione è rimasta del tutto inattuata per la mancata emanazione della necessaria disciplina regolamentare;
- la Giunta Comunale, con la citata deliberazione 795 del 2011, ha affermato la necessità di provvedere all'attuazione della previsione di cui all'articolo 36, comma 4, rispondendo tale previsione alla logica della partecipazione democratica nella considerazione del carattere multietnico della comunità cittadina e, pertanto, ha demandato, tra l'altro, agli uffici della Segreteria Generale la predisposizione dell'apposito schema di regolamento;

letto lo schema di regolamento allegato, predisposto dagli uffici della Segreteria Generale;

visto, in particolare il combinato disposto degli articoli 3 e 24 di detto schema, secondo cui l'elezione in parola deve tenersi nella stessa data dell'elezione del Consiglio Comunale, fatta salva la prima elezione, che deve tenersi a seguito dell'entrata in vigore del regolamento, con l'indizione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore stessa e svolgimento tra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivo alla data di indizione;

ritenuto opportuno, ai fini dell'organizzazione della prima elezione, rinviare a successivi atti, conseguenti all'approvazione del regolamento, la formulazione delle necessarie previsioni di spesa da inserire nell'ambito della competente annualità del bilancio pluriennale 2012-2014.

Recepito e fatto proprio il parere rilasciato dal Dirigente del Servizio, nonché le osservazioni del Segretario Generale sulla proposta di G.C. n. 27 del 19.01.2012, con il relativo schema di Regolamento composto di nn. 10 progressivamente numerate, quale parte integrante del presente provvedimento.

DELIBERA


Con la presenza in aula di n.41 Consiglieri i cui nominativi sono riportati sul frontespizio del presente atto alla unanimità dei presenti

l'approvazione del Regolamento concernente "Disciplina dell'elezione di un cittadino extracomunitario per la partecipazione al Consiglio comunale ai sensi dell'articolo 36, comma 4, dello Statuto" nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale della proposta di G.C. n. 27 del 19.01.2012.


Dare atto, infine, che costituiscono parte integrante della suddetta deliberazione i seguenti allegati:

- 1) delibera di G.C. n.27 del 19.01.2012 composta da n.6 pagine progressivamente numerate, nonché dal Regolamento relativo alla disciplina dell'elezione di un cittadino extracomunitario per la partecipazione al Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 36, comma 4 dello Statuto, composto da n. 10 pagine progressivamente numerate.

Il contenuto integrale degli interventi è riportato nel resoconto stenotipico della seduta, depositato presso la Segreteria del Consiglio comunale.


Il Coordinatore
Dr. R. Pasquino




Il Dirigente
Dr. Vincenzo Mossetti

Il Presidente del Consiglio comunale
Prof. Raimondo Pasquino

Il Vicesegretario Generale
Dr. Vincenzo Mossetti

Si attesta che la presente è stata pubblicata all'albo pretorio il **23 AGO. 2012** e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni (art.124, co.1 D.L.vo 267/2000).

Il Responsabile

Il presente provvedimento immediatamente eseguibile ex IV co. Art.134 D.L.vo 267/2000 viene assegnato a _____

P.R. _____

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

Constatato che sono decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione si dà atto che la presente deliberazione è divenuta da oggi esecutiva, ai sensi dell'art.134, co. III. D.L.vo 267/2000.-

Addi _____

Il Segretario Generale

La presente deliberazione viene assegnata per le procedure attuative, ai sensi dell'art.97 D.L.vo 267/2000 a:

Addi _____

Il Segretario Generale

Copia della presente deliberazione viene in data odierna ricevuta dal sottoscritto con onere della procedura attuativa.

P.R. Firma _____



COMUNE DI NAPOLI

ORIGINALE

Vicesegretario Generale
Servizio Informazioni normative e Studi
Assessorato ai Beni Comuni, Informatizzazione e Democrazia Partecipativa
Assessorato alle politiche sociali e alle politiche dell'immigrazione

Proposta al Consiglio

Proposta di delibera prot. n° 61 del 18/01/2012

Categoria Classe Fascicolo

Annotazioni

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° 27

OGGETTO: Proposta al Consiglio - Approvazione del Regolamento concernente "Disciplina dell'elezione di un cittadino extracomunitario per la partecipazione al Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 36, comma 4, dello Statuto".

19 GEN. 2012

Il giorno, nella residenza comunale convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° 7 Amministratori in carica:

SINDACO:

Luigi de MAGISTRIS

P

ASSESSORI:

Tommaso SODANO

P
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
P
ASSENTE

Sergio D'ANGELO

Luigi DE FALCO

Antonella DI NOCERA

Anna DONATI

Marco ESPOSITO

Alberto LUCARELLI

Giuseppe NARDUCCI

Annamaria PALMIERI

Riccardo REALFONZO

Giuseppina TOMMASIELLI

Bernardino TUCCILLO

P
P
P
P
ASSENTE
ASSENTE

(Nota bene: Per gli assenti viene apposto, a fianco del nominativo, il timbro "ASSENTE"; per i presenti viene apposta la lettera "P")

Assume la Presidenza: SINDACO LUIGI DE MAGISTRIS

Assiste il Segretario del Comune: DR. GAETANO VIRTUOSO

IL PRESIDENTE

constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

IL SEGRETARIO GENERALE

La Giunta, su proposta dell'Assessore ai Beni Comuni, Informatizzazione e Democrazia Partecipativa.

2

premessi che:

- l'Amministrazione cittadina, secondo le linee programmatiche espresse dal Sindaco al suo insediamento, è impegnata a *"creare le condizioni per costruire e formare nuovi metodi di partecipazione democratica [...]"*;
- tale impegno è stato, tra l'altro, ribadito con la deliberazione di Giunta Comunale 7 luglio 2011, n. 795, *Attuazione e rafforzamento degli istituti di partecipazione democratica - Indirizzi per la predisposizione di modifiche statutarie e di norme regolamentari*;

considerato che:

- il concetto di cittadinanza che si sta affermando nelle più recenti esperienze, nazionali e internazionali, di partecipazione democratica include anche coloro che, a vario titolo, sono radicati sul territorio e - come recita il secondo comma dell'articolo 4 della Costituzione - concorrono *"al progresso materiale e spirituale della società"*;
- Napoli - come ancora illustrato nelle linee programmatiche del Sindaco - è una città *"multietnica"* ed *"aperta"*, in cui sarà applicato *"nella sua assoluta profondità l'art. 3 della Costituzione"* quanto al riconoscimento e alla promozione della dignità e uguaglianza di tutti i suoi membri, *"senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali"*;
- il secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione individua nella promozione della partecipazione in campo politico, economico e sociale un fine generale dell'ordinamento della Repubblica in stretta correlazione con lo sviluppo della persona umana;
- l'articolo 8 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (*"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*), prevede, tra l'altro, al comma 5, che *"lo statuto, ispirandosi ai principi di cui alla legge 8 marzo 1994, n. 203, e al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti"*;
- l'articolo 7, comma 4, lettera d), della legge 6 marzo 1998, n. 40 (*"Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"*) in cui è confluito il Decreto legislativo 2 luglio 1998, n. 286 (*"Testo Unico sull'immigrazione"*), dispone che il cittadino titolare di carta di soggiorno può partecipare alla vita pubblica locale, esercitando anche l'elettorato attivo quando previsto dall'ordinamento;
- in armonia con tali indirizzi e con la finalità di realizzare la piena integrazione sociale, lo Statuto del Comune di Napoli, all'articolo 36, comma 4, prevede *"Al fine di realizzare la piena integrazione sociale, alle sedute del Consiglio Comunale partecipa, con solo diritto di parola, un cittadino extracomunitario eletto secondo le modalità fissate da apposito regolamento"*;
- tuttavia, tale previsione è rimasta del tutto inattuata per la mancata emanazione della necessaria disciplina regolamentare;
- la Giunta Comunale, con la citata deliberazione 795 del 2011, ha affermato la necessità di provvedere all'attuazione della previsione di cui all'articolo 36, comma 4, rispondendo tale previsione alla logica della partecipazione democratica nella considerazione del carattere multietnico della comunità cittadina e, pertanto, ha demandato, tra l'altro, agli uffici della Segreteria Generale la predisposizione dell'apposito schema di regolamento;

OK

letto lo schema di regolamento allegato, predisposto dagli uffici della Segreteria Generale;

visto, in particolare il combinato disposto degli articoli 3 e 24 di detto schema, secondo cui l'elezione in parola deve tenersi nella stessa data dell'elezione del Consiglio Comunale, fatta salva la prima elezione, che deve tenersi a seguito dell'entrata in vigore del regolamento, con l'indizione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore stessa e svolgimento tra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivo alla data di indizione;

ritenuto opportuno, ai fini dell'organizzazione della prima elezione, rinviare a successivi atti, conseguenti all'approvazione del regolamento, la formulazione delle necessarie previsioni di spesa da inserire nell'ambito della competente annualità del bilancio pluriennale 2012-2014.

ALLEGATO: SCHEMA DI REGOLAMENTO COSTITUITO DA N. 10 PAGINE PROGRESSIVE NUMERATE

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e quindi redatte dai Dirigenti sotto la propria responsabilità tecnica, per cui sotto tale profilo, gli stessi dirigenti qui di seguito sottoscrivono.

Il dirigente del Servizio Informazioni normative e Studi
dott.ssa Cinzia D'Oriano
Cinzia D'Oriano

Il Vicesegretario Generale
dott. Vincenzo Mossetti
Vincenzo Mossetti

CON I VOTI UNANIMI

DELIBERA
di proporre al Consiglio Comunale:

l'approvazione del Regolamento concernente "Disciplina dell'elezione di un cittadino extracomunitario per la partecipazione al Consiglio comunale ai sensi dell'articolo 36, comma 4, dello Statuto" nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione.

Il Vicesegretario Generale
dott. Vincenzo Mossetti
Vincenzo Mossetti

L'Assessore ai Beni Comuni, Informatizzazione e Democrazia Partecipativa
Prof. Alberto Lucarelli
Alberto Lucarelli

Il dirigente del Servizio Informazioni normative e Studi
dott.ssa Cinzia D'Oriano
Cinzia D'Oriano

L'Assessore alle Politiche sociali e alle Politiche dell'immigrazione
dott. Sergio D'Angelo
Sergio D'Angelo

Letto confermato e sottoscritto:
IL SINDACO *Luigi de Magistris*
IL SEGRETARIO GENERALE *M*



COMUNE DI NAPOLI

01 18 gennaio 2012

4

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. DEL 10310000001, AVENTE AD OGGETTO: **Proposta al Consiglio - Approvazione del Regolamento concernente "Disciplina dell'elezione di un cittadino extracomunitario per la partecipazione al Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 36, comma 4, dello Statuto"**.

I dirigenti esprimono, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta:

Favorevole - Il presente atto non comporta impegno di spesa.

Il Vice segretario generale

Il dirigente del Servizio Informazioni normative e studi

Addì.....18/01/2012.....

Pervenuta in Ragioneria Generale il Prot.....

Il Dirigente del Servizio di Ragioneria, esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta:

Addì.....

IL RAGIONIERE GENERALE

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA ED IMPEGNO CONTABILE

La somma di L.....viene prelevata dal Titolo.....Sez.....
Rubrica.....Cap.....() del Bilancio 200....., che presenta la seguente disponibilità:

Dotazione	L.....
Impegno precedente	L.....
Impegno presente	L.....
Disponibile	L.....

Ai sensi e per quanto disposto dall'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui alla suddetta proposta.

Addì.....

IL RAGIONIERE GENERALE

5

Proposta di deliberazione del Vice Segretario Generale protocollo n. 1 del 18/01/2012, pervenuta al Servizio Segreteria della Giunta in data 18 gennaio 2012 (S.G. 32)
Osservazioni del Segretario Generale

Sulla scorta dell'istruttoria tecnica del Servizio proponente;

Letto il parere di regolarità tecnica che recita: *"Favorevole. Il presente atto non comporta impegno di spesa"*;

Dalla lettura della parte narrativa, redatta sotto la propria responsabilità dei Dirigenti proponenti, si evince, tra l'altro, che:

- Lo Statuto del Comune di Napoli, all'articolo 36, comma 4, prevede *"al fine di realizzare la piena integrazione sociale, alle sedute del Consiglio Comunale partecipa, con solo diritto di parola, un cittadino extracomunitario eletto secondo le modalità fissate da apposito regolamento"*;
- tale previsione è rimasta del tutto inattuata per la mancata emanazione della necessaria disciplina regolamentare.

Con la presente proposta si intende sottoporre al Consiglio Comunale l'approvazione del testo del Regolamento per la *"Disciplina dell'elezione di un cittadino extracomunitario per la partecipazione al Consiglio comunale ai sensi dell'articolo 36, comma 4, dello Statuto"*, rinviando ad atti successivi, conseguenti alla approvazione del regolamento, la formulazione delle necessarie previsioni di spesa da inserire nell'ambito della competente annualità del bilancio pluriennale 2012-2014.

La potestà regolamentare dell'Ente è sancita dalla Costituzione all'art. 117 che, tra l'altro, recita: *"I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite"*.

La legge 131/2003 (rubricata *"Attuazione dell'articolo 114, secondo comma, e dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione in materia di potestà normativa degli enti locali"*) all'art. 4, comma 4, prevede che: *"La disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane è riservata alla potestà regolamentare dell'ente locale, nell'ambito della legislazione dello Stato o della Regione, che ne assicura i requisiti minimi di uniformità, secondo le rispettive competenze, conformemente a quanto previsto dagli articoli 114, 117, sesto comma, e 118 della Costituzione"*.

Dalla lettura del Regolamento, che forma parte integrante della delibera di proposta al Consiglio, si evince, tra l'altro, che il *"consigliere aggiunto partecipa alle sedute del Consiglio Comunale con diritto di parola sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno senza diritto di voto [...]"* e che *"per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale al consigliere aggiunto spetta un gettone di presenza nella stessa misura stabilita per i consiglieri comunali, restando escluso il riconoscimento di qualsiasi altra prerogativa"*.

Si ricorda che la responsabilità in merito alla regolarità tecnica viene assunta dalla dirigenza che sottoscrive la proposta, con particolare riguardo alla correttezza e completezza dell'istruttoria, alla motivazione dell'atto, alla conformità della proposta stessa alla specifica normativa di settore, nonché alla coerenza delle scelte rispetto agli atti di programmazione approvati e all'idoneità delle stesse in relazione alle finalità che l'Ente intende perseguire.

Si rimettono all'Organo deliberante le valutazioni e determinazioni conclusive trattandosi di scelte riconducibili all'attività discrezionale dell'Ente, esercitabile nel rispetto del principio di buon andamento ed imparzialità cui si informa l'azione amministrativa.

Napoli,

Il Segretario Generale

19.1.12

D.G.

VISTO:
IL Sindaco
Luigi Magistris



COMUNE DI NAPOLI
SEGRETERIA GENERALE
SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

ALLEGATI COSTITUENTI PARTE
INTEGRANTE DELLA
DELIBERAZIONE DI G. C.
N. 27.....DEL 19/1/12.....

Schema di regolamento concernente:

Disciplina dell'elezione di un cittadino extracomunitario per la partecipazione al Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 36, comma 4, dello Statuto

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. In attuazione dell'articolo 36, comma 4, dello Statuto, al fine di realizzare la piena integrazione sociale, promuovendo la partecipazione civica delle comunità straniere presenti sul territorio comunale, il presente regolamento disciplina l'elezione e la partecipazione al Consiglio Comunale di un cittadino extracomunitario, di seguito denominato consigliere aggiunto.

Art. 2

(Partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale)

1. Il consigliere aggiunto partecipa alle sedute del Consiglio Comunale con diritto di parola sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno senza diritto di voto. Per tale fine ha diritto alla informazione sugli atti posti all'ordine del giorno e alla convocazione alla sedute secondo le modalità previste per i consiglieri comunali.

2. Il consigliere aggiunto non è computato in nessun caso nel numero dei consiglieri comunali e non può sottoscrivere la mozione di sfiducia né assumere l'iniziativa di deliberazioni consiliari ovvero proporre ordini del giorno o atti di sindacato ispettivo.

3. Per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale al consigliere aggiunto spetta un gettone di presenza nella stessa misura stabilita per i consiglieri comunali, restando escluso il riconoscimento di qualsiasi altra prerogativa

Art. 3

(Indizione e data dell'elezione)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24 per la prima elezione, l'elezione del consigliere aggiunto si tiene nella stessa data in cui si tengono le elezioni del Consiglio Comunale.

2. Per il fine di cui al comma 1, il Sindaco provvede all'indizione nei medesimi termini previsti dalla legge per l'elezione del Consiglio Comunale.

3. L'indizione è resa pubblica mediante apposito manifesto e pubblicazione e sul sito istituzionale dell'Ente ferme restando le ulteriori iniziative di comunicazione previste dall'articolo 22.

1

Art. 4
(Elettori)

1. Possono esercitare il diritto di voto per l'elezione del consigliere aggiunto i cittadini stranieri e gli apolidi che non siano in possesso della cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione Europea e che risultino essere stati iscritti, non oltre quindici giorni precedenti la data fissata per la votazione, alla lista elettorale appositamente formata ed aggiornata a cura dell'ufficio competente in materia di tenuta delle liste elettorali.

2. L'iscrizione alla lista elettorale di cui al comma 1, è disposta su richiesta degli interessati in possesso dei seguenti requisiti:

- a) compimento del diciottesimo anno di età non oltre il primo giorno fissato per la votazione;
- b) residenza nel Comune di Napoli;
- c) regolare presenza sul territorio secondo le disposizioni vigenti in materia di immigrazione;
- d) assenza di cause che escludono la capacità elettorale ai sensi dell'articolo 2 del Testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967 n. 223 e successive modificazioni.

3. L'esistenza dei requisiti previsti dal comma 2, lettere a), b) e c), deve essere comprovata mediante l'esibizione della carta di soggiorno o permesso di soggiorno o altro titolo, rilasciato dalla competente autorità di uno Stato appartenente all'Unione europea, equipollente ai sensi della normativa vigente in materia d'immigrazione, e della carta d'identità italiana. L'assenza di cause di cui allo stesso comma 2, lettera d), è verificata d'ufficio.

Art 5
(Richiesta di iscrizione nella lista elettorale degli stranieri e degli apolidi)

1. Con le modalità previste per la pubblicizzazione dell'indizione dell'elezione è data notizia del termine ultimo di cui all'articolo 4, comma 1, per la presentazione della domanda d'iscrizione nella lista elettorale dei cittadini stranieri e degli apolidi.

2. Gli interessati presentano la richiesta di iscrizione presso l'ufficio competente in materia di tenuta delle liste elettorali.

3. La richiesta si intende accolta se entro sette giorni dalla presentazione l'ufficio non comunica all'interessato il diniego di iscrizione.

4. Entro cinque giorni dalla data di comunicazione gli interessati possono presentare ricorso contro il diniego di iscrizione alla commissione di cui all'articolo 21 che decide entro cinque giorni dal ricevimento.

Art. 6
(Requisiti per la candidatura, ineleggibilità e incompatibilità. Decadenza)

1. Sono eleggibili a consigliere aggiunto i cittadini stranieri e gli apolidi che possono esercitare il voto ai sensi dell'articolo 4, residenti nel Comune di Napoli da almeno un anno e che non si trovano in alcuna delle condizioni di incandidabilità o di ineleggibilità previste dalla normativa vigente per i consiglieri comunali, in quanto applicabili.

CM

Art. 8

(Propaganda elettorale)

1. L'Amministrazione Comunale mette a disposizione dei candidati appositi spazi da destinare alle affissioni per la propaganda elettorale, il cui numero e ubicazione sono stabiliti dalla Giunta Comunale con propria deliberazione sulla base del numero complessivo nonché della densità per Municipalità degli iscritti nella lista elettorale degli stranieri e degli apolidi.

Art. 9

(Operazioni elettorali)

1. La votazione si svolge nella data indicata nel manifesto di cui all'articolo 3.
2. Lo scrutinio dei voti avviene immediatamente dopo la chiusura della votazione e prosegue fino al termine senza interruzioni.
3. Per consentire il regolare svolgimento delle operazioni elettorali l'Amministrazione Comunale si avvale del Corpo di Polizia Municipale.

Art. 10

(Sezioni elettorali territoriali)

1. Entro tre giorni dal termine ultimo per l'iscrizione nella lista elettorale degli stranieri e degli apolidi, la Giunta Comunale stabilisce, secondo i criteri di cui al comma 2, il numero e l'ubicazione delle sezioni elettorali territoriali presso le quali si svolgono le operazioni di voto e scrutinio.
2. Le sezioni sono stabilite, tenendo conto del numero degli iscritti nella lista elettorale degli stranieri e degli apolidi, prevedendo almeno una sezione per Municipalità con il limite massimo di mille iscritti per sezione.
3. Le sezioni elettorali territoriali trovano sede in locali in disponibilità dell'Amministrazione Comunale.
4. Con la medesima deliberazione la Giunta Comunale valuta, altresì, la possibilità di prevedere modalità di raccolta del voto per gli elettori detenuti, ricoverati in luoghi di cura o in condizioni di infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dal domicilio in analogia a quanto previsto per le lezioni amministrative.

Art. 11

(Uffici elettorali di sezione)

1. Per ogni sezione è costituito un ufficio elettorale composto da un presidente, dal segretario e tre scrutatori, tra i quali uno assume le funzioni di vice presidente secondo le indicazioni formulate dal presidente al momento dell'insediamento dell'ufficio. Il presidente e gli scrutatori sono nominati dal Sindaco dieci giorni prima della data fissata per l'elezione.

OK
1

(segue articolo 6)

2. Non possono ricoprire la carica di consigliere aggiunto coloro che si trovano in una delle situazioni d'incompatibilità previste dalla normativa vigente per i consiglieri comunali, in quanto applicabili.

3. La carica di consigliere aggiunto è incompatibile con ruoli analoghi nei consigli delle Municipalità e in organi di altri enti locali.

4. La perdita di uno dei requisiti previsti o l'accertamento della sussistenza di una causa d'incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità, originaria o sopravvenuta, comporta la decadenza dalla carica, deliberata con le stesse modalità dettate per i consiglieri comunali, in quanto compatibili.

Art. 7

(Presentazione delle candidature)

1. Gli interessati presentano la propria candidatura presso lo sportello appositamente destinato della Segreteria Generale nei medesimi termini fissati dalla legge per la presentazione delle candidature per l'elezione del Consiglio Comunale.

2. La presentazione della candidatura deve essere sottoscritta dal candidato e accompagnata dalla dichiarazione attestante il possesso dei requisiti previsti nonché l'assenza di cause ostative alla candidatura di cui all'articolo 6.

3. Ogni candidatura, inoltre, deve essere sottoscritta da un numero di elettori, iscritti nella lista elettorale degli stranieri e degli apolidi, determinato, in analogia a quanto previsto per le elezioni del Consiglio Comunale in relazione alla popolazione di stranieri e apolidi residenti accertata al trentuno dicembre dell'anno precedente, e reso noto contestualmente all'indizione dell'elezione. Ogni elettore può sottoscrivere una sola candidatura.

4. La sottoscrizione degli elettori deve avvenire su appositi moduli predisposti e resi disponibili dall'Amministrazione e riportanti nome, cognome, data, luogo di nascita e nazionalità del candidato in caratteri latini e nei caratteri della lingua del paese di provenienza del candidato, qualora diversi da quelli latini, nonché nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori, anche in caratteri latini, e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n.53.

5. La verifica della validità delle candidature è effettuata dall'Ufficio elettorale centrale di cui all'articolo 12 le cui decisioni devono essere comunicate all'interessato e pubblicate sul sito istituzionale dell'Ente entro cinque giorni. Contro tali decisioni è ammesso il ricorso allo stesso ufficio entro cinque giorni dalla pubblicazione.

6. Le candidature sono pubblicizzate mediante apposito manifesto e pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente nonché attraverso le modalità di cui all'articolo 22.

7. In assenza di candidature o nel caso di presentazione di una sola candidatura ovvero di presenza di una sola candidatura valida, l'elezione è revocata con le stesse modalità previste per l'indizione all'articolo 3 e non si provvede ad una nuova elezione fino alla cessazione del Consiglio Comunale in carica.

es

(segue art.11)

2. I Presidenti degli uffici elettorali di sezione sono individuati dal Sindaco nell'ambito dei dirigenti e dei funzionari comunali.

3. Per la nomina degli scrutatori e dei segretari, l'ufficio competente in materia di amministrazione del personale predispone un apposito elenco in cui sono inseriti, a loro richiesta, dipendenti comunali in possesso dei requisiti previsti dalla legge per le elezioni amministrative. Gli scrutatori sono individuati tramite sorteggio. Il segretario è individuato discrezionalmente dal presidente di ciascun ufficio elettorale di sezione tra i dipendenti appartenenti alla categoria D presenti nell'elenco.

4. In caso di insufficienza di nominativi presenti nell'elenco, l'ufficio competente in materia di amministrazione del personale provvede al sorteggio dei nominativi tra i dipendenti dell'Ente in possesso dei requisiti previsti dalla legge per le elezioni amministrative.

Art. 12

(Ufficio elettorale centrale)

1. Entro la medesima data prevista per la presentazione delle candidature è costituito l'Ufficio elettorale centrale con funzione di verifica della validità delle candidature presentate, raccolta dei dati delle sezioni elettorali territoriali e proclamazione del candidato eletto a consigliere aggiunto.

2. L'ufficio elettorale centrale è nominato dal Sindaco ed è composto da un delegato del Segretario Generale con funzioni di presidente, e da tre dirigenti nonché da un dipendente con funzioni di segretario, individuato dal presidente tra gli appartenenti alla categoria D nell'ambito dell'elenco di cui all'articolo 11.

Art. 13

(Modalità operative degli uffici elettorali)

1. Gli uffici elettorali di sezione e l'ufficio elettorale centrale si costituiscono e operano secondo le istruzioni impartite dalla Segreteria generale

2. Per la validità delle operazioni elettorali devono essere sempre presenti almeno tre componenti dell'ufficio elettorale, tra i quali il presidente o il vicepresidente.

3. Tutte le operazioni compiute dall'ufficio elettorale sono riportate in un apposito verbale.

Art. 14

(Compensi dei componenti degli uffici elettorali)

1. Ai componenti degli uffici elettorali, con esclusione dei Presidenti, spettano i compensi previsti dal CCNL per le prestazioni di lavoro straordinario. Se l'elezione si tiene in un giorno festivo, spetta altresì il recupero del riposo non fruito.

cmf

Art. 15
(Ammissione al voto)

1. Per votare gli elettori devono esibire il certificato elettorale inviato al domicilio di ogni elettore, come risultante dalla lista elettorale, entro cinque giorni prima delle elezioni.

2. Il certificato elettorale si compone di due parti, di cui una resta all'elettore, e una è trattenuta dall'ufficio elettorale al momento dell'ammissione al voto, per le operazioni di riscontro dei votanti.

3. Il certificato elettorale riporta:

- a) la data dell'elezione e l'ubicazione della sezione elettorale in cui l'elettore può votare;
- b) il nome e il cognome, il sesso, il luogo e la data di nascita, la residenza o il domicilio e il numero di iscrizione dell'elettore nella lista elettorale degli stranieri e degli apolidi.

4. Al certificato elettorale è allegata una nota esplicativa delle modalità di voto redatta in più lingue.

5. Il riconoscimento dell'identità dell'elettore può essere effettuato, esclusivamente attraverso la verifica di un documento di identificazione rilasciato da una pubblica amministrazione, munito di fotografia a viso scoperto, in corso di validità.

6. Ad ogni sezione elettorale territoriale è consegnata la lista degli elettori della sezione, contenente i dati anagrafici degli elettori che possono votare nella stessa sezione, nella quale, al momento del voto, l'elettore appone la propria firma e lo scrutatore annota gli estremi del documento di identificazione.

Art. 16
(Modalità di voto)

1. A seguito dell'ammissione al voto, l'ufficio elettorale consegna all'elettore una scheda per la votazione, nella quale sono indicati i candidati in ordine alfabetico. Per ogni candidato è indicato il cognome, il nome, e la nazionalità. Tali dati sono scritti in caratteri latini e nei caratteri della lingua del Paese di provenienza del candidato, qualora diversi da quelli latini.

2. Per esprimere il proprio voto l'elettore traccia un segno, con la matita fornita dall'ufficio elettorale, sul nome o nella casella posta in corrispondenza del nome del candidato prescelto.

3. Ogni elettore può votare per un solo candidato.

4. Agli elettori fisicamente impediti è consentito votare mediante l'assistenza di un accompagnatore che sia elettore della stessa sezione secondo le stesse modalità dettate dalla normativa in materia di elezioni amministrative. L'accompagnatore può esercitare l'assistenza ad un solo elettore previa apposita annotazione nella lista di sezione.

5. Nei locali in cui si svolgono le operazioni di voto non è ammessa la presenza di persone estranee alle operazioni stesse o che non vi svolgano servizio, fatta eccezione per i candidati e per i consiglieri comunali. E' vietata, da parte di chiunque, qualsiasi indicazione o richiesta di voto agli elettori.

Art. 17
(Scrutinio)

ent
6

(segue art. 17)

1. Al termine delle operazioni di voto, dopo aver riscontrato e comunicato all'Ufficio elettorale centrale il numero degli elettori che hanno votato, il presidente dà inizio allo scrutinio delle schede.

2. Alle operazioni di scrutinio possono assistere, facendone richiesta al presidente prima della chiusura della votazione, i candidati, gli elettori della Sezione e i consiglieri comunali. In tale ipotesi, il presidente detta le disposizioni per consentire il regolare svolgimento dello scrutinio.

3. E' vietata qualsiasi interferenza con le operazioni da parte di chi assiste. In caso d'inosservanza del divieto, il presidente dispone l'allontanamento del pubblico, avvalendosi del personale del Corpo di Polizia Municipale in servizio presso la Sezione.

4. Durante lo scrutinio, i componenti dell'ufficio elettorale svolgono i compiti ad essi assegnati dal presidente, che provvede allo spoglio delle schede.

5. Il presidente annulla le eventuali schede elettorali contenenti più di una o nessuna preferenza o segni di riconoscimento e le schede da cui non può essere desunta la volontà dell'elettore.

6. Terminato lo spoglio delle schede, ed effettuato il riscontro del numero delle schede spogliate con quello degli elettori che hanno votato, il presidente, assistito dagli altri componenti dell'Ufficio elettorale, somma i voti riportati da ogni candidato e trasmette immediatamente i risultati all'Ufficio elettorale centrale.

7. Terminate le operazioni di scrutinio e di chiusura del seggio elettorale, il presidente deposita il verbale delle operazioni presso l'Ufficio elettorale centrale.

Art. 18

(Proclamazione del consigliere aggiunto)

1. Il presidente dell'Ufficio elettorale centrale, ricevuti i risultati da parte di tutte le Sezioni elettorali territoriali, somma i voti riportati da ciascun candidato in ogni Sezione e forma la graduatoria dei candidati, in ordine decrescente dal candidato che ha riportato il maggior numero di voti a quello che ne ha riportati il minor numero, facendo precedere, in caso di parità, il candidato più anziano di età. In caso di ulteriore parità, lo stesso presidente determina la precedenza mediante sorteggio.

2. Il presidente dell'Ufficio elettorale centrale proclama, quindi, eletto a consigliere aggiunto il candidato che occupa il primo posto della graduatoria e cura la trasmissione dei risultati al Consiglio Comunale.

Art. 19

(Ricorsi)

1. Entro dieci giorni dalla proclamazione, gli interessati possono presentare ricorso in forma scritta, per motivi d'irregolarità delle operazioni elettorali, alla commissione di garanzia per l'elezione di cui all'articolo 21.

ent

(segue art. 19)

2. La commissione per l'elezione, acquisiti i verbali delle operazioni ed ogni altro utile elemento e sentiti, qualora lo ritenga opportuno, gli interessati, decide entro dieci giorni dal ricevimento del ricorso.

3. In caso di accoglimento del ricorso, la commissione per l'elezione corregge i risultati e proclama i nuovi risultati o, qualora non sia possibile effettuare correzioni, annulla l'elezione.

4. Nell'ipotesi di annullamento, l'elezione viene ripetuta. A tale fine il Sindaco indice l'indizione dell'elezione entro tre mesi dalla data della decisione di annullamento, fissandone la data tra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivo alla data di indizione.

Art. 20

(Assunzione e durata in carica – Sospensione e cessazione dalla carica)

1. Il consigliere aggiunto entra in carica all'atto della proclamazione. Nella prima seduta successiva alla proclamazione, il Consiglio Comunale esamina la condizione dell'eletto al fine di convalidarne l'elezione, secondo quanto previsto per i consiglieri comunali.

2. Le dimissioni dalla carica di consigliere aggiunto devono essere presentate al Presidente del Consiglio Comunale, sono irrevocabili e immediatamente efficaci.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, si applicano al consigliere aggiunto, in quanto compatibili, tutte le ipotesi di sospensione, decadenza e rimozione, e le relative modalità, previste per i consiglieri comunali.

4. In caso di sospensione o di cessazione dalla carica, per decesso, dimissioni, rimozione o decadenza del consigliere aggiunto, il Presidente del Consiglio Comunale, entro cinque giorni dalla data in cui si è verificato uno dei casi indicati, chiama a subentrare nella carica il primo candidato non proclamato secondo l'ordine della graduatoria di cui all'articolo 18. In tale eventualità, il Consiglio Comunale esamina la condizione di colui che subentra nella prima seduta alla quale partecipa.

5. Nell'ipotesi di esaurimento della graduatoria non si provvede ad una nuova elezione fino alla cessazione del Consiglio Comunale in carica.

6. Il consigliere aggiunto, anche se subentrato ad un altro, cessa, in ogni caso, dalla carica con lo scioglimento, per qualsiasi motivo, del Consiglio Comunale.

Art. 21

(Commissione di garanzia per l'elezione del Consigliere extracomunitario aggiunto)

1. E' istituita la Commissione di garanzia per l'elezione del Consigliere extracomunitario aggiunto, composta dal Presidente e dai due Vicepresidenti del Consiglio Comunale, dal Segretario Generale e dal Vicesegretario Generale.

2. La Commissione di garanzia verifica la regolarità delle operazioni di voto e decide su tutte le controversie insorte durante lo svolgimento della procedura elettorale

ent

Art. 22

(Iniziative di comunicazione. Mediatori culturali)

1. Al fine di promuovere la partecipazione degli aventi diritto all'elezione del consigliere aggiunto e di pubblicizzare la stessa elezione nel suo complesso e nelle sue diverse fasi, l'Amministrazione Comunale pone in essere una serie di iniziative di comunicazione.

2. Tali iniziative potranno essere realizzate attraverso manifesti, comunicati stampa, comunicazione via web ed eventualmente altre forme di pubblicità, anche radio televisiva, nonché attraverso attività di informazione diretta alle associazioni di appartenenti alle comunità straniere, eventualmente presenti sul territorio comunale.

3. Per le finalità di cui al comma 1 e per agevolare gli appartenenti alle comunità straniere nello svolgimento degli adempimenti connessi all'elezione del consigliere aggiunto e nell'espressione del voto, il Comune assicura la presenza di mediatori culturali presso gli uffici competenti in ordine alle diverse operazioni e presso ciascuna Municipalità durante tutte le fasi del procedimento elettorale nonché presso ciascuna sezione elettorale durante lo svolgimento delle votazioni.

Art. 23

(Norma di rinvio)

1. Per quanto non espressamente stabilito dal presente regolamento, si applicano le disposizioni normative in materia di elezione dei consiglieri comunali, per quanto compatibili.

Art. 24

(Prima elezione)

1. La prima elezione del consigliere aggiunto si tiene a seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento. A tale fine il Sindaco indice l'elezione entro tre mesi dalla data dell'entrata in vigore stessa, fissandone la data tra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivo alla data di indizione.

en

Sommario

- Art. 1 (*Oggetto e finalità*)
- Art. 2 (*Partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale*)
- Art. 3 (*Indizione e data dell'elezione*)
- Art. 4 (*Elettori*)
- Art. 5 (*Richiesta di iscrizione nella lista elettorale degli stranieri e degli apolidi*)
- Art. 6 (*Requisiti per la candidatura, ineleggibilità e incompatibilità. Decadenza*)
- Art. 7 (*Presentazione delle candidature*)
- Art. 8 (*Propaganda elettorale*)
- Art. 9 (*Operazioni elettorali*)
- Art. 10 (*Sezioni elettorali territoriali*)
- Art. 11 (*Uffici elettorali di sezione*)
- Art. 12 (*Ufficio elettorale centrale*)
- Art. 13 (*Modalità operative degli uffici elettorali*)
- Art. 14 (*Compensi dei componenti degli uffici elettorali*)
- Art. 15 (*Ammissione al voto*)
- Art. 16 (*Modalità di voto*)
- Art. 17 (*Scrutinio*)
- Art. 18 (*Proclamazione del consigliere aggiunto*)
- Art. 19 (*Ricorsi*)
- Art. 20 (*Assunzione e durata in carica – Sospensione e cessazione dalla carica*)
- Art. 21 (*Commissione di garanzia per l'elezione del Consigliere extracomunitario aggiunto*)
- Art. 22 (*Iniziative di comunicazione. Mediatori culturali*)
- Art. 23 (*Norma di rinvio*)
- Art. 24 (*Prima elezione*)

6

Deliberazione di G.C. di proposta al C.C. n. 27 del 19/1/12 composta da n. 6 pagine progressivamente numerate nonché da allegati, costituenti parte integrante, di complessive pagine 10, separatamente numerate.

SI ATTESTA:

Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 6.2.2012 e vi rimarrà per quindici giorni (art. 10, comma 1, del D.Lgs. 267/2000).

[Firma]
Il Funzionario Responsabile

Data e firma per ricevuta di copia del presente atto da parte dell'addetto al ritiro per il Servizio Segreteria del Consiglio

Deliberazione adottata dal Consiglio Comunale
in data _____ n° _____

Deliberazione decaduta

Altro

Attestazione di conformità

La presente copia, composta da n. 6 pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Giunta Comunale di proposta al Consiglio n. 27 del 19.1.12

Gli allegati, costituenti parte integrante, composti da n. 10 pagine separatamente numerate,

sono rilasciati in copia conforme unitamente alla presente (1);

sono visionabili in originale presso l'archivio in cui sono depositati (1), (2);

Il Funzionario responsabile

(1): Barrare le caselle delle ipotesi ricorrenti.

(2): La Segreteria della Giunta indicherà l'archivio presso cui gli atti sono depositati al momento della richiesta di visione.